



Decreto Dirigenziale n. 4 del 21/01/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE. OPERE DI SISTEMAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL'ASTA TORRENTIZIA SAN PIETRO. RICHIEDENTE COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE. AUTORIZZAZIONE IDRAULICA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL R.D. N. 523 DEL 25.07.1904.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con istanza N. 2729 del 29/04/2010 (acquisita al prot. reg. al n. 390913 del 4/05/2010) e successive integrazioni n. 2822 del 5/05/2010 (prot. reg. n. 435463 del 19/05/2010) e n. 5461 del 4.10.2010 (prot. reg. n. 800855 del 6/10/2010) la Comunità Montana del Fortore, ha chiesto l'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, per le - *Opere di sistemazione e stabilizzazione dei versanti dell'asta torrentizia "San Pietro" a rischio di instabilità idrogeologica* - da realizzare nel Comune di Foiano di Val Fortore;
- b. che ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 del 7.08.1990, il funzionario arch. Giuseppe Di Martino è stato individuato, come agli atti, Responsabile del procedimento amministrativo de quo;
- c. che l'intervento, localizzato nel Comune di Foiano di Val Fortore, interessa il tratto del Vallone S. Pietro alla località omonima posto a SUD-EST del centro abitato tra Fontana Monica e la Masseria Marcantonio ed in particolare il tratto, lungo m 2.203,00, che si estende dalla particella 12 del foglio 39 fino alla particella 133 del foglio 23;
- d. che in particolare, effettuata la preventiva rimozione di arbusti e ceppaie per tutto il tratto interessato, i lavori, da attuare su ambedue le sponde del torrente, consistono in:
 - d.1. gabbionate metalliche rinverdite di varie altezze (tre e quattro ordini) che si alternano, in base alla effettiva necessità di consolidamento, a tratti di palificate a parete doppia;
 - d.2. quattro briglie di salto, da realizzare mediante gabbioni metallici che, trasversali al flusso della corrente, presentano un fronte ampio m 17,00 ed alto m 4,00 in cui risulta ricavata la consueta gaveta per convogliare il deflusso delle acque;
 - d.3. aree piantumate di estensioni varie localizzate, su ambedue le sponde del torrente, alle spalle delle gabbionate e delle palificate.

RILEVATO che sui lavori proposti questo Settore esprime parere, ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904, limitatamente alle opere necessarie per consolidare le due sponde del torrente del tratto di alveo, lungo m 2.203,00, alla località indicata;

PRESO ATTO:

- a. della relazione istruttoria prot. reg. n. 46755 del 21.01.2011, "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. della nota prot. reg. n. 46765 del 21.01.2011 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

CONSIDERATO:

- a. che l'intervento mira a risanare l'alveo e la sponda del Torrente San Pietro nel tratto descritto in premessa, interessato da fenomeni di ostruzione, erosione ed instabilità;
- b. che con la verifica idraulica trasmessa, redatta con $Tr = 100$, viene assicurato, in corrispondenza dell'intervento, un franco idraulico che soddisfa le condizioni imposte dall'art. 13 delle N.T.A. del P.S.D.A. redatto dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno così come evidenziato nell' "Allegato A";
- c. che, inoltre, gli studi geologici allegati al progetto attestano la stabilità sia delle opere progettate che del relativo sito di impianto.

RITENUTO che le opere a farsi non trovano impedimento nelle norme dettate dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e sono compatibili con il regime idraulico del Torrente San Pietro.

VISTO:

- a. il R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- b. la L.R. n. 9/83;
- c. la L. n. 241/1990;
- d. la L.R. n. 11/1991;
- e. il D.Lgs. n. 29/1993;
- f. la D.G.R.C. n. 3466 del 3/6/2000;
- g. la D.G.R.C. n. 5154 del 2/10/2000;
- h. il D.P.R. n. 380/2001;
- i. l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;
- j. la L.R. n. 7/2002;

- k. la O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003;
- l. la L.R. n. 16/2004;
- m. la L.R. n. 20 del 29/12/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Giuseppe Di Martino e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di autorizzare, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e per i soli fini idraulici, la realizzazione, a cura della Comunità Montana del Fortore (di seguito definito Concessionario), dei lavori per consolidare, nel Comune di Foiano di Val Fortore il tratto del Vallone S. Pietro alla località omonima posto a SUD-EST del centro abitato tra Fontana Monica e la Masseria Marcantonio.
2. La presente autorizzazione è limitata esclusivamente alle opere per consolidare il tratto di torrente, lungo m 2.203,00, che si estende dalla particella 12 del foglio 39 fino alla particella 133 del foglio 23 di Foiano di Val Fortore.
3. I lavori consistono in:
 - 3.1. preventiva rimozione di arbusti e ceppaie per tutto il tratto interessato;
 - 3.2. gabbionate metalliche rinverdate di varie altezze (tre e quattro ordini) che, su ambedue le sponde, si alternano a tratti di palificate a parete doppia;
 - 3.3. quattro briglie di salto, da realizzare mediante gabbioni metallici che, trasversali al flusso della corrente, presentano un fronte ampio m 17,00 x m 4,00;
 - 3.4. aree piantumate di estensioni varie localizzate, su ambedue le sponde del torrente, alle spalle delle gabbionate e delle palificate.
4. I lavori di cui sopra saranno eseguiti secondo le dimensioni e le metodologie dettagliatamente riportate e descritte nell' "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. La presente autorizzazione è concessa a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:
 - 5.1. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato precisando che eventuale variante al progetto approvato, sotto il profilo idraulico, dovrà essere sottoposta nuovamente all'esame del Settore per l'acquisizione della relativa autorizzazione;
 - 5.2. il Concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere pubbliche, di bonifica, di acque pubbliche ed in particolare del regolamento idraulico e di bonifica, anche se non specificate nel presente Decreto;
 - 5.3. le opere devono essere eseguite, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data del presente atto;
 - 5.4. il Concessionario ha l'obbligo di comunicare per iscritto a questo Settore l'inizio dei lavori con preavviso di almeno 8 giorni e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
 - 5.5. prima dell'inizio dei lavori, e per le opere che lo richiedono, il Concessionario deve effettuare, presso questo Settore, la denuncia dei lavori finalizzata al rilascio dell' "autorizzazione sismica" ovvero del "deposito sismico" ai sensi della L.R. 9/83, DPR 380/2001, L. 1086/1971, L. 64/74 e ss. mm. ed ii.;
 - 5.6. durante l'esecuzione e l'esercizio delle opere il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le cautele per garantire la raccolta, la regimazione e lo smaltimento delle acque, anche in caso di piena, avendo cura di tener sempre sgombre le sezioni di deflusso da materiali di cantiere o di deposito, senza arrecare alcun danno alle sponde, a terreni sottoposti, a manufatti esistenti ed a terzi, per i quali danni, in ogni caso l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità ed indennizzi di sorta presenti e futuri;
 - 5.7. tutta la responsabilità sulla stabilità delle opere realizzate, anche in presenza di particolari ed eccezionali livelli di piena, rimane ad esclusivo carico del Concessionario;
 - 5.8. le opere sono eseguite e mantenute a cura e spesa del Concessionario, o aventi causa, per cui l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni, per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le opere, anche in dipendenza di

- nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
- 5.9. il Concessionario deve effettuare, a proprie spese, il monitoraggio e la vigilanza delle opere, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, onde assicurare sempre, per i due corsi d'acqua interessati, il libero deflusso delle acque;
- 5.10. il Concessionario rimane comunque sotto il profilo civile e penale l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle opere, anche in dipendenza delle condizioni idrauliche dei corsi d'acqua interessati;
- 5.11. l'Amministrazione Regionale si riserva di imporre in qualsiasi momento altre condizioni all'autorizzazione ed anche di revocare la stessa per motivi di pubblico interesse o per esigenze tecnico idrauliche, oppure in caso di inosservanza delle condizioni imposte, obbligando il Concessionario o eventuali successori o aventi causa, a rimuovere a proprie spese le opere realizzate, ad insindacabile giudizio della Amministrazione Regionale, senza che per ciò spetti alcun risarcimento alla ditta concessionaria;
- 5.12. Il rilascio del presente nulla osta non esime il Concessionario dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie nonché da una verifica di conformità agli strumenti di pianificazione dell'Autorità di Bacino competente, ricadendo sullo stesso Concessionario la responsabilità delle autorizzazioni da richiedere ai vari Enti interessati;
- 5.13. l'autorizzazione di cui al presente Decreto Dirigenziale, come di norma, è limitata alle opere ricadenti esclusivamente nell'area di proprietà demaniale e di pertinenza idraulica;
- 5.14. il presente Decreto deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato, della Regione, dell'Amministrazione Provinciale e degli Enti locali.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.1.1. alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
 - 1.2. per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.2.1. alla Comunità Montana del Fortore;
 - 1.2.2. al Comune di Foiano di Val Fortore (BN).

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e s.m. ed i., potrà essere prodotto ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio